REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

Programmazione unitaria 2014-2020

Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese"

Programma di intervento 3 "Competitività delle imprese"

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(ai sensi della D.G. R. n. _____ del _____)

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e per le opere audiovisive

BOZZA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e per le opere audiovisive
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T0, T1 ,T2, T3
Soggetti beneficiari	Imprese culturali
Settori ammissibili	Tutti quelli previsti dagli articoli 53 e 54 del Reg. (UE) n. 651/2014
Priorità	Territoriale e/o ambito intervento
Esclusioni	Settori esclusi dalla fonte finanziaria utilizzata
Limitazioni	Previste esplicitamente dagli articoli dei regolamenti applicati e dalla fonte finanziaria utilizzata
Principali tipologie di spese ammissibili	Spese per investimenti e aiuti al funzionamento come individuati nel Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 53 e 54
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014 (artt. 53 e 54) Regolamento (UE) n. 1407/2013
Ammontare delle spese ammissibili	Minimo Euro 15.000 - Massimo Euro 1.500.000
Forma aiuto	Sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia in combinazione con l'intervento fino al 75% del Fondo Competitività in forma di prestito a condizioni di mercato
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento n. 651/2014, artt. 53 e 54 e dal Regolamento n. 1407/2013
Selezione dei progetti	Procedimento automatico, valutativo, o negoziale
Procedura istruttoria	A sportello anche con chiamate scaglionate
Durata	Fino al 31 dicembre 2020
Fonti di copertura della spesa	Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali

BOZZA

Sommario

Art. 1. Finalità e oggetto 3
Art. 2. Riferimenti normativi 3
Art. 3. Attuazione degli interventi 4
Art. 4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale 4
Art. 5. Attività ammissibili 5
Art. 6. Spese ammissibili per gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio 6
Art. 7. Spese ammissibili per il prodotto culturale audiovisivo 7
Art. 8. Forma e intensità dell'aiuto 7
Art. 9. Criteri di valutazione 8
Art. 10. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione 8
Art. 11. Realizzazione dei progetti 9
Art. 12. Erogazione dell'aiuto 9
Art. 13. Monitoraggio e controlli 9
Art. 14. Revoca 9
Art. 15. Periodo di validità 10
Art. 16. Norma finale 10

BOZZA

Art. 1. Finalità e oggetto

1. L'intervento è finalizzato a fornire aiuti alle imprese del settore culturale[1] operanti in Sardegna, d'ora innanzi indicate come **imprese culturali,** attraverso il sostegno agli investimenti (materiali e immateriali), al funzionamento e alle attività culturali.

2. L'intervento è finalizzato altresì a fornire aiuti alle imprese, operanti in Sardegna, nel campo dello sviluppo, produzione, distribuzione e promozione di opere audiovisive, per la realizzazione di prodotti culturali audiovisivi di interesse regionale.

Art. 2. Riferimenti normativi

1. Le presenti direttive sono in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale n.2/2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii e dal D.Lgs. n. 123/1998.

2. Gli interventi a favore delle imprese sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 209/1 del 23 luglio 2013 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:209:FULL&from=IT
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 Dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 352 del 24 dicembre 2013 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:352:FULL&from=IT
- Regolamento (UE) n.1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 347 del 20 dicembre 2013 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:it:PDF
- Carta degli Aiuti di Stato a Finalità Regionale 2014-2020 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 38930/2014 – Italia http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253178/253178_1583347_113_2.pdf

3. Gli interventi a favore della cultura e della conservazione del patrimonio e per i prodotti culturali audiovisivi sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014, artt. 53 e 54 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT

[1] Per imprese del settore culturale si intendono imprese profit e non profit che operano nel settore culturale e creativo e producono e distribuiscono beni e servizi nel settore della cultura materiale, della produzione di contenuti, informazione e comunicazione, del patrimonio storico e artistico, archeologico, archivistico e bibliotecario; Cfr. Libro Bianco sulla creatività (http://www.beniculturali.it/mibac/export/UfficioStudi/sito-UfficioStudi/Contenuti/Pubblicazioni/Volumi/Volumi-pubblicati/visualizza_asset.html_1410871104.html) e il Libro Verde "Le industrie culturali e creative" http://www.unesco.it/cni/index.php/newsletter/132-libro-verde-sulle-industrie-culturali-e-creative, in almeno uno dei seguenti settori culturali: beni culturali, spettacolo dal vivo, editoria, archivi e biblioteche, arte e architettura contemporanea, audiovisivi.

- Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 "Codice Beni Culturali e Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (GU n.45 del 24-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 28) http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
- Legge Regionale 20 Settembre 2006 n. 14 "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura" http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29284&v=2&c=2133&t=1&anno=
- Legge Regionale 20 Settembre 2006 n. 15 "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna" http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=29288&v=2&c=2133&t=1&anno=
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 "Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna" http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=36255&v=2&c=2133&t=1&anno=

4. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo XV legislatura 2014-2019, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 41/3 del 21/10/14
  https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20141024103003.pdf
  https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=201410&giorno=21
- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2014-2020
  http://www.sardegnaprogrammazione.it/programmazione2014-2020/
- Delibera della Giunta Regionale n. 46/8 del 22/09/15 sulla Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese;
  https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1284&id=49315
- Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 28/10/15 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 " Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima applicazione.
  https://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&n=10&mese=201510

5. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti ed alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

Art. 3. Attuazione degli interventi

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvedono le strutture competenti[2] mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. Le strutture competenti verificano in sede di predisposizione dei Bandi per attività culturali, che gli stessi contengano gli elementi minimi previsti dalle "Linee guida" approvate dalla Conferenza delle Regione e delle Provincie Autonome (15/10/CR7bis/C3), e dalle "Linee guida" approvate il 25 marzo 2015 dalla Conferenza delle Regione e delle Provincie Autonome per l'applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato alla cultura e alla conservazione del patrimonio del predetto Regolamento (Ue) n. 651/2014 (15/27/CR07bis/C3).
3. Per l'attuazione degli interventi, le strutture competenti potranno avvalersi di uno o più soggetti da selezionare con procedura di evidenza pubblica nel rispetto del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ovvero attraverso affidamento diretto ad un'Agenzia o a una società in house.

Art. 4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese culturali esistenti in forma singola e/o aggregata, così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui alle presenti direttive, le imprese di cui al comma 1, devono rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità formale:

[2]Per struttura competente si intende la struttura organizzativa responsabile della spesa (L.R. n. 31/1998) o l'Organismo Intermedio individuato ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
b) essere in regola con la normativa antimafia;
c) possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
f) non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001 e ss.mm.ii., ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
g) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;
h) avere sede operativa attiva[3] in Sardegna;
i) non avere ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento;
j) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza potere di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dalla Legge 159/2011.

3. Ulteriori criteri di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative.

Art. 5. Attività ammissibili

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio devono essere concessi per i seguenti obiettivi e attività, previsti al paragrafo 2 dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014:

   a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;

   b) il patrimonio materiale comprendente il patrimonio culturale mobile e immobile e siti archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al patrimonio culturale o riconosciuto formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità pubbliche competenti di uno Stato membro;

   c) il patrimonio immateriale in tutte le sue forme, compresi i costumi e l'artigianato del folclore tradizionale;

   d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

   e) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;

   f) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

2. Gli aiuti per i prodotti culturali audiovisivi, devono essere concessi per le seguenti attività previste al paragrafo 3 dell'art. 54 del Regolamento 651/2014:

   g) produzione di opere audiovisive;

   h) preproduzione;

   i) distribuzione.

[3] Per sede operativa attiva si intende l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferiscono gli interventi per i quali è richiesto il finanziamento. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione provvisoria dell'agevolazione a pena di revoca.

3. Nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti e/o limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.

Art. 6. Spese ammissibili per gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

1. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio, coerenti e funzionali agli obiettivi di valorizzazione culturale dell'area territoriale in cui si intende operare, devono essere dettagliati all'interno di un progetto strutturato e devono svolgersi in Sardegna; particolare importanza dovrà rivestire il processo di integrazione con le risorse, le dotazioni e i servizi del territorio, non solo di natura culturale.
2. Il valore del progetto è determinato dalla somma del valore delle singole azioni/attività che lo compongono.
3. Il progetto deve essere realizzato entro 24 mesi dal provvedimento di concessione o dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento se successivo e comunque non oltre 36 mesi dall'avvio[4] se antecedente[5].
4. I costi ammissibili devono essere funzionali e direttamente imputabili al progetto e rientrare nelle seguenti tipologie:

Aiuti agli investimenti materiali e immateriali:

a) costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate per i fini culturali per almeno l'80%;

b) costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;

c) costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;

d) costi per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari(in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei), e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;

e) costi relativi a progetti ed attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

Aiuti al funzionamento:

f) costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche – comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe – che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;

g) attività educative, artistiche o culturali così come le attività di promozione della comprensione dell'importanza della protezione e della promozione della diversità delle espressioni culturali attraverso programmi educativi e di consapevolezza del pubblico in senso lato, inclusi quelli mediante l'utilizzo di nuove tecnologie;

h) costi sostenuti per migliorare l'accesso del pubblico alle istituzioni culturali ed al patrimonio, inclusi i costi per la digitalizzazione e l'utilizzo di nuove tecnologie così come i costi per migliorare l'accessibilità delle persone disabili;

i) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o utilizzate per mostre e messe in scena, prestiti, locazioni e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di

[4] Per "avvio del progetto" si intende la data di comunicazione di inizio attività

[5] Qualora il progetto riguardi interventi strutturali finalizzati alla conservazione del patrimonio culturale, il relativo contratto di finanziamento può prevedere la possibilità di ulteriori proroghe legate all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa

BOZZA

promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività, gli addebiti di deprezzamento ed i costi di finanziamento sono eleggibili se non sono stati coperti da aiuti agli investimenti;

j) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;

k) i costi per i servizi di consulenza e di supporti forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.

6 Le procedure di attuazione possono disciplinare ulteriormente il contenuto del Progetto culturale.

Art. 7. Spese ammissibili per il prodotto culturale audiovisivo

1. Il prodotto culturale audiovisivo, coerente e funzionale agli obiettivi di valorizzazione dell'area territoriale in cui si intende operare, deve essere dettagliato all'interno di un progetto strutturato e deve essere realizzato quasi interamente in Sardegna; particolare importanza dovrà rivestire il processo di integrazione con le risorse, le dotazioni e i servizi del territorio, non solo di natura culturale.
2. Il valore del prodotto culturale audiovisivo è determinato dalla somma del valore delle singole azioni/attività previste.
3. Il prodotto culturale audiovisivo deve essere realizzato entro 24 mesi dal provvedimento di concessione o dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento se successivo e comunque non oltre 36 mesi dall'avvio[6] se antecedente.
4. I costi ammissibili devono essere funzionali e direttamente imputabili al prodotto culturale audiovisivo e rientrare nelle seguenti tipologie:
   a) costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità di persone con disabilità;
   b) costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
   c) costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

Art. 8. Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti, sotto forma di regime, sono erogati in una delle forme previste dal Regolamento n. 651/2014 al comma 2 dell'articolo 5 (a titolo esemplificativo: sovvenzioni e contributi in conto interessi, prestiti e garanzie) o con una combinazione delle stesse.
2. L'ammontare dell'aiuto non può superare le intensità previste in applicazione dell'articolo 53, paragrafi 6, 7, 8, 9 del Regolamento n. 651/2014 e dell'articolo 54, paragrafi 6, 7, 8 del predetto Regolamento.
3. Qualora per il finanziamento del progetto sia richiesto l'intervento del Fondo Competitività[7], questo può operare in combinazione con gli aiuti determinati ai sensi del comma 1 in forma di sovvenzioni, riduzione dei tassi di interesse e/o dei premi di garanzia. Il Fondo Competitività interviene nella misura massima del 75% del fabbisogno del progetto culturale.

Il Fondo Competitività eroga finanziamenti in forma di prestito di durata non superiore a 5 anni, di cui 2 pre-ammortamento:

- a condizioni di mercato, nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); *oppure*
- a un tasso inferiore, se rispetta le condizioni previste dal test dell'operatore in un'economia di mercato[8] in presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato

[6] Per "avvio del progetto" si intende la data di comunicazione di inizio attività

[7] Istituito con la D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015.

[8] In generale, se un investimento è effettuato garantendo parità di trattamento a investitori pubblici e privati, la Commissione ritiene che esso sia conforme al test dell'operatore in un'economia di mercato e non costituisca quindi aiuto di Stato. Un investimento garantisce parità di trattamento quando viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati, quando le due categorie di operatori agiscono in contemporanea e quando l'intervento dell'investitore privato ha una rilevanza economica effettiva.

L'aiuto di cui al comma 1 è destinato prioritariamente:

- alla riduzione dei tassi di interesse sul finanziamento pubblico e/o privato nel limite di 5 anni
- alla copertura del premio nel caso in cui il finanziamento privato sia assistito da garanzia pubblica.

L'ammontare dell'eventuale quota residua di aiuto, pari alla differenza tra l'aiuto calcolato secondo i massimali indicati al comma 1 e la somma degli aiuti destinati alla riduzione dei tassi di interesse e l'eventuale premio di garanzia, è riconosciuto al beneficiario a copertura del valore del progetto culturale e, per l'eventuale parte eccedente, è destinato alla riduzione della quota capitale dovuta al Fondo.

4. Nei Bandi è indicata la forma dell'aiuto utilizzata e la percentuale massima di sovvenzione in funzione del valore del progetto. In presenza di un finanziamento bancario o di altro intermediario finanziario privato la quota di aiuto in forma di sovvenzione può essere differenziata in aumento.

5. Il finanziamento del Fondo Competitività deve essere assistito da garanzie per un valore pari all'importo del finanziamento concesso e qualora le garanzie non siano acquisibili nell'ambito del progetto o in capo ai soggetti beneficiari, il finanziamento agevolato è assistito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore della RAS[9].

6. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi delle presenti direttive possono essere cumulati:

1) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
2) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento utilizzato

Art. 9. Criteri di valutazione

1 La valutazione del progetto è effettuata sulla base dei seguenti criteri che possono essere ulteriormente specificati o integrati nelle procedure attuative:

- coerenza del progetto rispetto agli obiettivi, contenuti e criteri di selezione degli strumenti programmatori di riferimento;
- qualità del progetto e chiarezza degli obiettivi intesa come capacità di generare innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività dell'impresa e il numero di professionalità occupate;
- adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente;
- capacità di networking con soggetti esterni nello svolgimento delle attività culturali/prodotti culturali audiovisivi;
- capacità economico/finanziaria del soggetto proponente rispetto al progetto.

2. Le procedure attuative fissano la soglia minima di punteggio per l'ammissibilità agli aiuti.

Art. 10. Procedure per la presentazione, valutazione e selezione

1. La domanda di accesso deve essere presentata dal proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena la non esaminabilità della domanda.
2. Gli aiuti sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale, secondo quanto stabilito dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. La struttura competente può utilizzare la procedura a graduatoria, nel caso valuti un potenziale elevato numero di domande.
3. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.
4. Le procedure attuative sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le strutture competenti comunicano

[9]Nel rispetto delle condizioni previste dalla D.G.R. n. 52/19 del 28/10/2015 per le compagnie di assicurazione.

BOZZA

tempestivamente l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

6. La procedura può avvantaggiarsi dell'utilizzo di una piattaforma informatica unica.

7. A seguito di valutazione istruttoria, è comunicato al proponente l'esito dell'istruttoria e della valutazione. La valutazione tecnica dei progetti è fatta da una Commissione di valutazione che potrà anche avvalersi dell'eventuale supporto di esperti esterni, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti, che garantiscano, indipendenza, alto profilo ed elevate competenze culturali. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del progetto approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Verificata la presenza delle condizioni di accoglibilità post istruttoria previste dalla legge e acquisiti l'atto di adesione e il disciplinare, sottoscritti dal beneficiario, la struttura competente emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo e autorizza la sottoscrizione dell'eventuale contratto di finanziamento. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego.

Art. 11. Realizzazione dei progetti

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del progetto può essere concessa proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta alla valutazione e all'approvazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

Art. 12. Erogazione dell'aiuto

1. L'erogazione delle agevolazionie/o del finanziamento può avvenire per Stati di Avanzamento Lavori (SAL) o a titolo di anticipazione e nei limiti stabiliti dalle modalità di erogazione indicate nelle procedure attuative. L'eventuale anticipazione non può essere corrisposta in presenza di debiti contributivi o fiscali.

2. Le procedure attuative dettagliano le modalità di erogazione.

Art. 13. Monitoraggio e controlli

1. La struttura compente, l'Amministrazione Regionale e le Istituzioni comunitarie e nazionali, direttamente o attraverso i propri delegati, può effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

2. I soggetti di cui al comma precedente, possono visionare in ogni momento anche successivo al completamento del progetto, la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nel Bando.

Art. 14. Revoca

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione e nel contratto di finanziamento, determina la revoca totale o parziale da parte della struttura competente e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n 123/1998.

2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 comma 32 e 36 della legge n. 449/1997.

4. Eventuali modifiche dei soggetti proponenti rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, devono essere autorizzate dalla struttura competente.

BOZZA

Art. 15. Periodo di validità

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione di Aiuti di Stato, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Art. 16. Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).
2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici che redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

BOZZA